



regservices.ch

by BX Swiss AG

Regolamento del servizio di registrazione di BX Swiss AG

Regolamento del **servizio di registrazione** di BX Swiss AG del 20 luglio 2020

Data di entrata in vigore: 20 luglio 2020





Sommario

| | | |
|------|--|---|
| I. | Disposizioni generali | 3 |
| 1. | Scopo e ambito di applicazione | 3 |
| 2. | Mansioni e competenze del servizio di registrazione..... | 3 |
| 3. | Procedura..... | 3 |
| 4. | Termini..... | 4 |
| 5. | Protezione dei dati..... | 4 |
| II. | Iscrizione nel registro dei consulenti..... | 4 |
| 6. | Requisiti..... | 4 |
| 7. | Formazione/formazione continua riconosciuta..... | 5 |
| 8. | Documenti e informazioni da presentare | 5 |
| III. | Obblighi di comunicazione | 6 |
| IV. | Emolumenti..... | 7 |
| V. | Rimedi giuridici..... | 7 |
| VI. | Disposizioni transitorie secondo l'art. 104 OSerFi..... | 7 |
| VII. | Disposizioni finali..... | 8 |



I. Disposizioni generali

1. Scopo e ambito di applicazione

- 1.1. Il regolamento del servizio di registrazione di BX Swiss AG («servizio di registrazione») stabilisce i requisiti e la procedura per l'iscrizione dei consulenti alla clientela nel registro dei consulenti nell'ambito della Legge federale sui servizi finanziari (LSerFi).
- 1.2. Ai sensi dell'art. 28 e segg. LSerFi sono tenuti a registrarsi i consulenti alla clientela di fornitori di servizi finanziari nazionali che non sono sottoposti a vigilanza ai sensi dell'art. 3 della legge federale concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (LFINMA) e i consulenti alla clientela di fornitori di servizi finanziari stranieri che svolgono la loro attività in Svizzera e non sono soggetti ad alcuna eccezione giuridica.
- 1.3. Conformemente al presente regolamento, è anche possibile un'iscrizione volontaria nel registro dei consulenti.

2. Mansioni e competenze del servizio di registrazione

- 2.1. Il servizio di registrazione decide l'iscrizione e la cancellazione dei consulenti alla clientela nel registro dei consulenti.
- 2.2. Può richiedere documenti, informazioni e prove per verificare la sufficiente conoscenza delle norme di comportamento ai sensi della LSerFi nonché le conoscenze specialistiche necessarie per svolgere la funzione di consulente alla clientela.
- 2.3. Se il servizio di registrazione viene a sapere che un consulente non soddisfa più i requisiti di registrazione, lo cancella dal registro.
- 2.4. Il servizio di registrazione mette a disposizione una piattaforma online (www.regservices.ch) che consente di presentare nuove richieste di ammissione al registro dei consulenti e di comunicare fatti soggetti a notifica secondo la sezione III.
- 2.5. Il registro dei consulenti è gestito pubblicamente e può essere consultato online in qualsiasi momento alla pagina www.regservices.ch.
- 2.6. Il servizio di registrazione riscuote emolumenti per le sue decisioni e prestazioni in base al regolamento sugli emolumenti.
- 2.7. Ai sensi dell'art. 35 cpv. 4 dell'Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), il servizio di registrazione di BX Swiss AG si coordina, ove necessario, con altri servizi di registrazione autorizzati dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA.

3. Procedura

- 3.1. La procedura del servizio di registrazione è basata sulla legge federale sulla procedura amministrativa (PA).
- 3.2. La richiesta di iscrizione nel registro dei consulenti deve essere sempre presentata per via elettronica attraverso la piattaforma prevista a tale scopo. Anche la comunicazione durante la procedura di registrazione avviene tramite la piattaforma elettronica del servizio di registrazione.



- 3.3. In alternativa, le domande di iscrizione possono essere presentate fisicamente, nel qual caso la comunicazione durante il processo di esame delle domande avverrà tramite e-mail.
- 3.4. La domanda di cancellazione di un'iscrizione deve essere validamente sottoscritta e trasmessa per via elettronica al servizio di registrazione per iscritto oppure con firma elettronica qualificata ai sensi dell'art. 14 cpv. 2bis CO all'indirizzo e-mail office@regservices.ch.
- 3.5. Le richieste che non sono direttamente collegate ad una richiesta di iscrizione nel registro dei consulenti possono essere effettuate solo via e-mail.
- 3.6. Una volta completata la procedura di registrazione, le decisioni elettroniche del registro vengono notificate tramite la piattaforma IncaMail.
- 3.7. Se il richiedente non accetta la notifica elettronica della decisione tramite IncaMail, la comunicazione avverrà come segue:
 - a) notifica per posta (se il richiedente è domiciliato all'estero è richiesto un recapito ai sensi dell'art. 11 b PA);
oppure
 - b) deposito presso il servizio di registrazione: la decisione può essere ritirata fisicamente dal servizio di registrazione dopo un preavviso.
- 3.8. Ai sensi dell'art. 25a PA, chiunque abbia un interesse degno di protezione può richiedere una decisione del servizio di registrazione, contro la quale può essere presentato ricorso al Tribunale amministrativo federale.

4. Termini

- 4.1. Il servizio di registrazione emette una decisione in linea di massima entro 30 giorni civili dal ricevimento della domanda di iscrizione nel registro dei consulenti.

5. Protezione dei dati

- 5.1. I richiedenti e i fornitori di servizi finanziari che trasmettono al servizio di registrazione i dati personali o altri dati dei collaboratori o delle persone fisiche incaricate (persone interessate) sono responsabili del rispetto delle disposizioni di legge applicabili al trasferimento dei dati.

II. Iscrizione nel registro dei consulenti

6. Requisiti

- 6.1. Nel registro dei consulenti sono iscritte le persone fisiche che soddisfano i seguenti requisiti:
 - a) consulenti alla clientela che possiedono una sufficiente conoscenza delle norme di comportamento ai sensi della LSerFi nonché le conoscenze specialistiche necessarie per la loro attività, conformemente alle disposizioni transitorie dell'art. 104 OSerFi;
 - b) consulenti alla clientela in grado di dimostrare che essi stessi, o il fornitore di servizi finanziari per il quale operano, hanno stipulato un'assicurazione di responsabilità civile professionale ai sensi dell'art. 32 OSerFi o che esistono garanzie finanziarie equivalenti secondo l'art. 33 OSerFi;



- c) consulenti alla clientela che forniscono la prova del loro rapporto di lavoro con i fornitori di servizi finanziari indicati nella domanda mediante una conferma del datore di lavoro;
 - d) consulenti alla clientela che, direttamente o tramite il fornitore di servizi finanziari per il quale operano, sono affiliati a un organo di mediazione ai sensi dell'art. 74 LSerFi;
 - e) consulenti alla clientela per i quali non sussistono altre circostanze ai sensi dell'art. 41 lett. i - k OSerFi che impediscano l'iscrizione nel registro dei consulenti.
- 6.2. La prova delle conoscenze specialistiche si basa sulle categorie di servizi finanziari ai sensi dell'art. 3 lett. c LSerFi, che sono indicate nel registro pubblico come campi d'attività ai sensi dell'art. 30 lett. d LSerFi.
- 6.3. I consulenti alla clientela che hanno già presentato una richiesta di iscrizione nel registro dei consulenti di un altro servizio di registrazione ai sensi dell'art. 31 LSerFi o che sono già stati iscritti nel registro dei consulenti di un altro servizio di registrazione non possono presentare una richiesta di iscrizione nel registro dei consulenti presso il servizio di registrazione di BX Swiss AG. Chi tuttavia desidera un'iscrizione nel registro dei consulenti presso il servizio di registrazione di BX Swiss AG, è tenuto a farsi previamente cancellare dall'altro registro dei consulenti e a indicarlo al momento della presentazione della domanda.

7. Formazione/formazione continua riconosciuta

- 7.1. Il servizio di registrazione pubblica in un foglio informativo i requisiti necessari per il riconoscimento della formazione/formazione continua al fine di fornire la prova delle conoscenze richieste ai sensi dell'art. 6 LSerFi.

8. Documenti e informazioni da presentare

- 8.1. I seguenti documenti e informazioni devono essere presentati insieme alla domanda di iscrizione nel registro dei consulenti:
- a) dati personali e contatti via e-mail e telefono;
 - b) copia del passaporto o della carta d'identità in corso di validità;
 - c) estratto del casellario giudiziale del Paese di residenza (emesso negli ultimi 90 giorni);
 - d) curriculum vitae attuale (datato e firmato);
 - e) certificato di assicurazione di responsabilità civile professionale (copia della polizza e delle condizioni generali di assicurazione) o garanzia equivalente ai sensi della sezione II. punto 6.1. lett. b);
 - f) qualifiche e diplomi di istruzione pertinenti (copie) e/o un certificato del datore di lavoro a prova delle conoscenze specialistiche richieste;
 - g) prova di una formazione sulle norme di comportamento;
 - h) se esiste un rapporto di lavoro con un fornitore di servizi finanziari ai sensi dell'art. 28 LSerFi: conferma del rapporto di lavoro, della funzione e della posizione del collaboratore e dei campi d'attività del consulente;
 - i) indicazione dell'organo di mediazione a cui è affiliato il consulente o il fornitore di servizi finanziari per il quale lavora. Se il consulente lavora per diversi fornitori di servizi finanziari, tutte le relazioni devono essere divulgate;
 - j) conferma che
 - le informazioni fornite sono veritiere;



- non vi sono precedenti penali per reati patrimoniali ai sensi degli art. 137 - 172 del Codice penale svizzero e nessun divieto all'esercizio della professione da parte della FINMA ai sensi dell'articolo 33 o 33a della LFINMA;
 - non esiste una condanna penale ai sensi degli art. 89 - 92 LSerFi o ai sensi dell'art. 86 della legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) (o una condanna corrispondente in un altro Paese);
 - per le domande tramite la piattaforma online: è stato preso atto dell'apertura elettronica delle decisioni e disposizioni del servizio di registrazione;
 - non è stata effettuata, richiesta o respinta l'iscrizione nel registro dei consulenti di un altro servizio di registrazione ai sensi dell'art. 31 LSerFi; e
 - i cambiamenti relativi ai fatti iscritti nel registro dei consulenti e delle altre informazioni fornite nella domanda sono comunicati entro 14 giorni (art. 32 cpv. 2, LSerFi e art. 41 OSerFi).
- 8.2. In caso di domande di registrazione incoerenti o contraddittorie, il servizio di registrazione si riserva il diritto di richiedere ulteriori dettagli.
- 8.3. Le condizioni per l'iscrizione devono essere cumulativamente soddisfatte e mantenute in modo permanente. Se una delle condizioni non è più soddisfatta, il servizio di registrazione fisserà una proroga per la presentazione delle informazioni o dei documenti necessari (cfr. anche la sezione III).
- 8.4. I documenti di cui al punto 8.1 devono essere presentati di norma in una lingua ufficiale svizzera o in inglese. Nel caso in cui i documenti siano presentati in lingue diverse da quelle sopra menzionate, il servizio di registrazione si riserva il diritto di richiedere una traduzione adeguata.

III. Obblighi di comunicazione

- 9.1. I consulenti alla clientela devono comunicare i seguenti cambiamenti al servizio di registrazione entro 14 giorni:
- a) cambiamento di nome o indirizzo del consulente;
 - b) cambiamento dei dati di contatto (indirizzo e-mail e/o numero di telefono);
 - c) cambiamento del nome o dell'indirizzo del fornitore di servizi finanziari per il quale operano mediante copia di una conferma scritta da parte del fornitore; nel caso di persone fisiche è sufficiente un'autodichiarazione;
 - d) cambiamento della loro funzione o posizione nell'organizzazione mediante copia di una conferma scritta del fornitore di servizi finanziari interessato; nel caso di persone fisiche, è sufficiente un'autodichiarazione;
 - e) cambiamento del loro campo d'attività mediante una conferma del fornitore di servizi finanziari interessato; nel caso di lavoratori autonomi è sufficiente un'autodichiarazione;
 - f) corsi di formazione e di perfezionamento professionale completati - se connessi all'esercizio dei campi d'attività indicati nel registro - mediante una copia dell'attestato di formazione;
 - g) cambiamento dell'organo di mediazione per i fornitori di servizi finanziari;



- h) la perdita totale o parziale dell'assicurazione di responsabilità civile professionale o il cambiamento della compagnia di assicurazione mediante una copia della conferma della compagnia di assicurazione;
 - i) la cessazione dell'attività di consulenza alla clientela mediante una copia della conferma della lettera di cessazione da parte del fornitore di servizi finanziari o una conferma di cessazione dell'attività;
 - j) una condanna per reati ai sensi delle leggi sui mercati finanziari o per reati contro il patrimonio mediante copia del relativo documento ufficiale;
 - k) un divieto di esercizio dell'attività o della professione disposto nei loro confronti mediante copia del relativo documento ufficiale;
 - l) le condanne o le decisioni di autorità straniere paragonabili a quelle di cui alle lett. j) e k).
- 9.2. Il servizio di registrazione può escludere i consulenti alla clientela dal registro dei consulenti (temporaneamente o permanentemente) se viene a conoscenza che i requisiti di registrazione non sono più soddisfatti. Esso informa immediatamente il consulente di questa circostanza mediante decisione.

IV. Emolumenti

- 10.1. Il servizio di registrazione addebita le spese per le sue decisioni e prestazioni in conformità con il regolamento sugli emolumenti del servizio di registrazione di BX Swiss AG.

V. Rimedi giuridici

- 11.1. Contro le decisioni del servizio di registrazione ai sensi dell'art. 5 PA può essere presentato ricorso al Tribunale amministrativo federale ai sensi dell'art. 44 PA.

VI. Disposizioni transitorie secondo l'art. 104 OSerFi

- 12.1. In conformità con l'art. 104 OSerFi, le conoscenze richieste ai sensi dell'art. 6 LSerFi devono essere dimostrate entro il 31 dicembre 2021.
- 12.2. I consulenti alla clientela che non sono in grado di fornire la prova nella domanda iniziale di iscrizione nel registro dei consulenti durante questo periodo transitorio, o che non sono in grado di fornirla in modo completo, saranno iscritti con un'annotazione indicante che si stanno avvalendo del periodo transitorio ai sensi dell'art. 104 OSerFi.
- 12.3. Il consulente alla clientela interessato deve presentare la prova spontaneamente entro il periodo di transizione previsto dalla legge. Altrimenti sarà cancellato dal registro dei consulenti.

VII. Disposizioni finali

- 13.1. In caso di discrepanze tra le diverse lingue, fa fede la versione tedesca.
- 13.2. Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio di amministrazione di BX Swiss ed entra in vigore il 20 luglio 2020.